



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *‘Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri’*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 contenente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *‘Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59’* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’* e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 riferito al Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

PREMESSO CHE presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2, commi 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato istituito il Garante per la sorveglianza dei prezzi che, nell’ambito delle funzioni attribuite, *‘verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento, e decide, se necessario di avviare indagini conoscitive, finalizzate a verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi’*;

VISTO l’art. 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede che per l’esercizio delle proprie attività il Garante possa avvalersi della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell’ISMEA, dell’UNIONCAMERE, delle Camere di commercio industria, artigianato e

agricoltura nonché del supporto operativo della Guardia di Finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive;

VISTO il comma 200 dell'articolo su citato laddove dispone che il Garante '*...si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero...*';

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021 n. 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2021, recante '*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*';

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO, in particolare, il predetto decreto ministeriale nella parte in cui prevede in capo alla Divisione XII '*Analisi economiche, monitoraggio prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario*', nell'ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, il supporto all'attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi per le attività predefinite dall'allora norma istitutiva;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante '*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*';

TENUTO CONTO delle disposizioni previste dagli artt. 1 e 7 del provvedimento e, in particolare, dei poteri e compiti aggiuntivi conferiti al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'efficace attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge citato laddove integra, al comma 1, le attività e i compiti del Garante e stabilisce, al comma 2, che '*...è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. 3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale*';

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, recante '*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*' e, in particolare, l'art. 10 rubricato '*Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che prevede che: 'nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale*

generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21', convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero';

TENUTO CONTO che il precitato art. 10 regola le funzioni dell'Unità di missione stabilendo che essa: *'a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022; b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante; c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244'.*

VISTO il Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di Finanza;

RILEVATO CHE a supporto del Garante esistono a tutt'oggi diverse previsioni normative vigenti ovvero, l'avvalimento di tutte le strutture ministeriali di cui al comma 200 della legge istitutiva; il supporto mirato sugli ambiti di competenza della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico; la previsione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 relativa all'istituzione dell'Unità di missione dedicata alle attività aggiuntive assegnate al Garante; e, da ultimo, la previsione dell'art.10 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che disciplina i compiti dell'Unità di missione;

FERMO RESTANDO il supporto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 2021; RICHIAMATA, tra l'altro, anche la previsione del comma 201 della legge istitutiva laddove dispone che il Garante *'riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative';*

PRESO ATTO che per le esigenze dell'istituita Unità di missione, compresa la spesa per il personale, per l'anno 2022 è stato finanziato un rateo di 7 mesi (euro 512.181,00), mentre l'onere a regime previsto per l'anno 2023 è pari ad euro 878.025,00;

VISTO il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;

DATO ATTO che il presente incarico è stato graduato, all'interno della più ampia previsione della spesa per il funzionamento dell'Unità di missione, alla terza fascia prevista per la retribuzione di parte variabile dei dirigenti non generali del Ministero;

RITENUTO di denominare la divisione a supporto del dirigente di livello non generale '*Indirizzo amministrativo e coordinamento giuridico*', definendone compiti e funzioni nei termini che seguono:

- a) coadiuva il dirigente generale dell'Unità di missione del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel coordinamento dei rapporti di collaborazione del Garante di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;
- b) coadiuva il dirigente generale dell'Unità di missione del Garante per la sorveglianza dei prezzi nell'acquisizione di dati e informazioni utili per le attività del Garante stesso;
- c) coadiuva il dirigente generale dell'Unità di missione del Garante per la sorveglianza dei prezzi nell'attività di supporto diretto all'attività di coordinamento del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- d) gestisce i flussi documentali, il protocollo e l'archivio informatico;
- e) svolge l'istruttoria e predispone gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo parlamentare e degli altri atti di indirizzo e controllo parlamentare;
- f) supporta il dirigente generale nell'elaborazione di studi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Unità di missione;
- g) cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area Funzioni Centrali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018 e le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Centrali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021;

PRESO ATTO degli esiti del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area Funzioni Centrali, intervenuto nella seduta del 12 settembre 2022 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018;

SENTITO il Comitato Unico di Garanzia del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA

Articolo 1

(Articolazione e funzioni dell'ufficio di livello dirigenziale non generale dell'Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

L'Unità di missione istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale, che prende il nome di 'divisione' ed è denominato '*Indirizzo amministrativo e coordinamento giuridico*', il quale:

- a) coadiuva il dirigente generale dell'Unità di missione del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel coordinamento dei rapporti di collaborazione del Garante di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;
- b) coadiuva il dirigente generale dell'Unità di missione del Garante per la sorveglianza dei prezzi nell'acquisizione di dati e informazioni utili per le attività del Garante stesso;
- c) coadiuva il dirigente generale dell'Unità di missione del Garante per la sorveglianza dei prezzi nell'attività di supporto diretto all'attività di coordinamento del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- d) gestisce i flussi documentali, il protocollo e l'archivio informatico;
- e) svolge l'istruttoria e predispone gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo parlamentare e degli altri atti di indirizzo e controllo parlamentare;
- f) supporta il dirigente generale nell'elaborazione di studi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Unità di missione;
- g) cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

Articolo 2

(Organizzazione e trattamento economico)

1. All'ufficio di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 1 è preposto un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale, come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto-legge ivi richiamato. Al dirigente di cui al presente comma, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura della terza fascia del trattamento accessorio spettante ai dirigenti non generali del Ministero, ivi compresa la retribuzione di risultato.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede con risorse assegnate dall'art. 7, comma 7, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO